

***Archaismen im römischen Recht und ihre Fortwirkung im modernen Recht.  
Forschungswege in Deutschland und Italien***

(Villa Vigoni, Lovenò di Menaggio [CO], 28-30 settembre 2011)

Sulle sponde del lago di Como si erge, lungo il declivio di una collina, il quieto borgo di Lovenò di Menaggio, il quale, all'interno di due piccoli gioielli architettonici – Villa Mylius-Vigoni e Villa Garovaglio-Ricci –, ospita il 'Centro italo-tedesco per l'eccellenza europea' (*Deutsch-italienisches Zentrum für europäische Exzellenz*). Il centro culturale, nato nel 1986 da un'intesa tra Italia e Germania (formale proprietaria delle due Ville) con il compito di promuovere le relazioni tra i due Paesi, ospita colloqui, conferenze e iniziative culturali a specifica partecipazione italo-tedesca.

Tra le molte iniziative, dal 28 al 30 settembre 2011 Villa Vigoni ha ospitato anche il Colloquio Internazionale di diritto romano dal titolo *Archaismen im römischen Recht und ihre Fortwirkung im modernen Recht – Forschungswege in Deutschland und Italien*, organizzato in collaborazione tra loro da Peter Gröschler (Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz) e Francesco Milazzo (Università degli Studi di Catania). Al Colloquio hanno partecipato, oltre agli stessi organizzatori, anche Martin Avenarius (Köln), Tiziana J. Chiusi (Saarbrücken), Alessandro Corbino (Catania), Iole Fargnoli (Milano/Bern), Ulrich Manthe (Passau), Dario Mantovani (Pavia), Francesco Musumeci (Catania), Salvatore Puliatti (Parma), Gianni Santucci (Trento), Dietmar Schanbacher (Dresden), Joseph G. Wolf (Freiburg i. Br.), nonché Pierangelo Buongiorno (Lecce) e Lorena Atzeri (Frankfurt a. M.). Salutati mercoledì 28 da una temperatura ancora piacevolmente estiva, i partecipanti sono stati accolti in serata con un aperitivo sulla terrazza di Villa Vigoni, seguito da una cena in una delle sue sale affrescate e impreziosite da opere d'arte.

Giovedì 29 settembre, alle ore 9.00, il Colloquio, che si è tenuto nella confortevole sala-convegni della vicina Villa Garovaglio-Ricci, è stato ufficialmente introdotto da P. Gröschler, il quale, dopo gli indirizzi di saluto, ha dato inizio alla prima sessione mattutina. Questa, presieduta da A. Corbino, si è aperta con la conferenza inaugurale di J. G. Wolf dal titolo *La in iure cessio: considerazioni su un negozio giuridico arcaico*. Dopo aver ripercorso il processo di creazione di questo '*nachgeformtes Rechtsgeschäft*' (la definizione è di Rabel) risalente all'età predecemvirale, la conclusione cui W. perviene è che la *in iure cessio* non sarebbe modellata sulle formalità introduttive della *legis actio sacramento in rem* (neanche se abbreviata da una *confessio*, secondo l'ipotesi di Kaser, Pugliese ed altri), come la dottrina comunemente ritiene, bensì da questa avrebbe prelevato solo pochi elementi funzionali al suo scopo. I punti di contatto tra i due riti sarebbero dunque minimi, e comunque insufficienti a sostenere l'affermazione di una derivazione diretta della *in iure cessio* dalla *l. a. sacramento in rem*.

Dopo una lunga e animata discussione, seguita da una pausa, si è proseguiti con la conferenza di I. Fargnoli su *Si eam rem in urbe Roma ... iudicari iussisset. Giudizi municipali e iudicia imperio continentia*. Prendendo le mosse dalla classica distinzione gaiiana tra *iudicia legitima* e *i. imperio continentia* (Gai 4.103-106, nonché *Fragn. August.* 4.99-100), F. ha affrontato il tema della giurisdizione municipale in relazione al *caput*

91 della *lex Irnitana*, in cui detta materia è regolata. Dall'analisi di questa fonte emerge che il modello assunto dalla giurisdizione municipale, contrariamente alle aspettative, sembrerebbe piuttosto essere quello dei giudizi 'legittimi', come aveva già rilevato la dottrina tedesca del secolo scorso.

A seguire, nella sua conferenza su *Archaismen und 'Wiederkehrungen' im Schenkungsrecht*, T. J. Chiusi – dopo aver preliminarmente distinto fra donazione in senso proprio e atti di liberalità – ha sottoposto a indagine l'uso del termine *donatio* in quelle fonti giurisprudenziali romane (collocate in prevalenza nel tit. 24.1 del Digesto) dove esso appare impiegato in senso 'abusivo' anche in relazione a forme varie di liberalità, particolarmente quelle tra coniugi. Da alcuni giuristi (Ulpiano, Paolo, Pomponio) tali peculiari '*donationes*' sono dichiarate eccezionalmente valide, in contrasto, quindi, col principio generale che sanciva il divieto di donazioni tra coniugi.

G. Santucci, infine, è andato alla ricerca di *Tracce del consortium ercto non cito nel pensiero giurisprudenziale: il profilo dell'eguaglianza delle quote sociali*. Muovendo dal passo gaiano che definisce il *consortium ercto non cito* una *legitima simul et naturalis societas* (Gai 3.154 a-b) propria del *ius civile* romano, il relatore ha affrontato la *magna quaestio* sorta tra Q. Mucio e Ser. Sulpicio circa il valore delle quote conferite dai soci. S. ha posto in evidenza come la natura patrimoniale delle quote e, soprattutto, l'uguaglianza tra le stesse siano state per lungo tempo (fino al I sec. d.C.) ritenute un requisito imprescindibile, mentre l'ammissibilità dell'opera del socio quale possibile oggetto di conferimento ha costituito piuttosto il frutto di un'evoluzione giurisprudenziale. Il nuovo principio, espresso tra gli altri in Ulpiano, non fu peraltro immune da resistenze, al punto che, ancora sulle soglie dell'età tardoantica, ebbe necessità di essere ribadito nella legislazione diocleziana (C. 4.37.1, a. 293). S. ha messo inoltre in evidenza come tali resistenze, mai del tutto superate, siano riscontrabili ancora in età moderna e oltre (ad es. in Donello e nel *Code Napoléon*).

Nella pausa seguita al pranzo è stata offerta una visita guidata ai giardini della Villa e al Tempietto che sorge nel parco e in cui riposa il figlio dell'originario proprietario della Villa, Heinrich Mylius. La visita è proseguita nelle sale di Villa Vigoni, in particolare la 'Piccola Biblioteca', dove sono visibili i ritratti dello stesso Mylius e dei suoi familiari e discendenti. Questi, uomo d'affari e poi banchiere originario di Frankfurt am Main, si era trasferito a Milano sul finire del Settecento. La sua Villa sul Lago di Como, in cui soleva soggiornare anche Manzoni, è stata nel corso dell'Ottocento centro di sostegno, diffusione e incontro della cultura italiana e tedesca: la stessa vocazione che anima ancora oggi il 'Centro italo-tedesco'.

Sotto la presidenza di J. G. Wolf, la sessione pomeridiana è stata ripresa con la relazione di D. Mantovani dedicata a *La lingua dei giuristi e la categoria dell'arcaismo*. Il relatore ha opportunamente operato una preliminare distinzione concettuale tra 'arcaismo', come consapevole recupero di forme linguistiche antiche, obsolete e distanti nel tempo, e 'conservatorismo' (o 'continuismo'), come sopravvivenza ed uso costante di tali forme all'interno di un linguaggio specialistico. Dalla lucida analisi di un ampio ventaglio di fonti è risultata nella lingua adoperata dai giuristi una convivenza tra i due fenomeni: se da un lato l'uso di certi termini talvolta molto risalenti è stato imposto dalla loro 'tecnicità' e insostituibilità, dall'altro lato, attraverso la consapevole scelta di

termini antiquati, il giurista mirava all'effetto di conferire 'autorità' alle proprie opinioni. Ulteriori aspetti considerati da M. sono stati quello dell'influenza dello stile tipico – sintetico ed ellittico – dei testi legislativi (e in particolare la *lex XII Tab.*) sul linguaggio giurisprudenziale, quello delle 'finte etimologie', nonché quello della ricomparsa nella lingua dei giuristi, sul finire del II sec. d.C., di termini da tempo in disuso (ad es. *nequeo*) o comunque denotanti una tendenza all'arcaismo (come l'uso di *atque* da parte di Gaio). La relazione ha stimolato una vivace discussione e numerosi interventi.

Dopo la pausa, è stata la volta di D. Schanbacher con *Weinstöcke sind keine Bäume – Die lautlose interpretatio der pontifices*, che ha affrontato il tema dell'*interpretatio* applicata in particolare a manifestazioni di volontà in testamenti e contratti. Sulla scorta di un passo di Pomponio (D. 1.2.2.5), il relatore ha considerato concetto ed effetti dell'*interpretatio* per poi individuare alcuni esempi (*interpretatio* di Tullo Ostilio riferita in un passo di Livio; *i.* di alcune norme decemvirali in materia di *tutela legitima* e legato alla luce della dottrina di epoca medio- e tardoclassica).

A seguire, A. Corbino ha portato l'attenzione sui c.d. *Atti dicis causa*. Tali atti, di cui sfuggono tuttora caratteristiche e funzione, si trovano menzionati, tra le altre fonti, in Gaio (ad es. in occasione della *mancipatio familiae*, del trasferimento dell'eredità fedecommissaria, dell'*auctoritas* prestata dal tutore muliebre). In assenza di soddisfacenti spiegazioni già per l'età antica (un tentativo, non del tutto riuscito, era stato effettuato da Varrone: in alternativa, il relatore ha avanzato l'ipotesi che il termine *dicis* possa derivare da *δίκη*), l'analisi delle fonti lascerebbe concludere nel senso di una mera formalità: si tratterebbe di un esempio di uso di elementi arcaici la cui funzione sfuggiva ormai agli stessi giuristi romani, ma la cui presenza continuava – per ragioni di sicurezza – ad essere ritenuta necessaria ai fini della validità ed efficacia dell'atto, in particolare quando questi costituiva il presupposto di atti successivi. Si sarebbe pertanto in presenza di una manifestazione di conservatorismo estremo.

Nell'ultima relazione del pomeriggio, dedicata al tema *Die Testamentsurkunde des klassischen Rechts als Archaismus?*, M. Avenarius ha messo in luce alcuni parallelismi, di natura formale e sostanziale, tra *lex publica* e *mancipatio familiae*, che si sarebbero spinti fino alla prescrizione di una forma scritta per la manifestazione della volontà testamentaria (su tavole cerate) al pari dell'analogo requisito formale richiesto per la *lex publica*.

La giornata si è conclusa con una cena in una rilassante atmosfera conviviale.

Venerdì 30 settembre, alle ore 9.00, ha avuto inizio la terza sessione, presieduta da F. Musumeci, che è stata introdotta dalla conferenza di Manthe su *Archaisches römisches Recht und die Auguren*. Partendo da un'analisi di stile e struttura degli atti negoziali e processuali di età arcaica (attraverso le testimonianze offerte dalle XII Tabb. e da Gaio), l'A. ha messo in risalto la presenza di forti parallelismi e analogie tra la sfera giuridica e quella sacrale, in particolare augurale, siccome caratterizzate entrambe dalla presenza di atti formali consistenti nel compimento di gesti rituali e nella pronuncia di *certa verba*. Lo studio comparato di fonti giuridiche e letterarie mostrerebbe come termini propri nel linguaggio giuridico (*condicere*, *stipulatio*, *vitiosus*, *ratus* e *irritus*, *caducus* etc.) provengano in realtà dalla disciplina augurale, che M. considera pertanto un fattore decisivo nella formazione dello stesso *ius civile* già in età regia.

A ciò hanno fatto seguito i contributi di L. Atzeri su *L'uso della vindicta nei negozi*

formali del diritto romano, e di P. Gröschler, che si è occupato della *Problematik der Erfolgshaftung im römischen Recht*.

Nel primo di essi, la A. ha anzitutto esposto le varie proposte, degli antichi e dei moderni, circa l'origine etimologica del termine *vindicta*, passando poi brevemente in rassegna gli atti negoziali e processuali che prevedevano l'impiego di questo oggetto simbolico. L'A. si è quindi soffermata sull'aspetto della sua funzione, che ha cercato di dedurre non tanto per via etimologica (sulla quale permane ancora disaccordo tra filologi e giuristi), quanto piuttosto attraverso un esame, oltre che della *legis actio sacramento in rem* nella famosa descrizione di Gaio (4.16), in cui appare in modo chiaro l'uso della *vindicta*, anche di quegli istituti (in particolare il *vindex*) la cui denominazione va riportata alla stessa area semantica. Se ne conclude che la *vindicta*, in quanto sostitutiva della lancia, starebbe a simboleggiare reazione a un atto di forza e protezione della propria sfera giuridica.

P. Gröschler ha invece considerato l'idea di una responsabilità oggettiva (*Erfolgshaftung*) nel diritto romano. Partendo da una rapida esposizione della vigente disciplina nel diritto tedesco, G. ha poi soffermato l'attenzione su una serie di fonti (dalle XII Tabbe fino ad un passo di Ulpiano in cui è riferita un'opinione di Giuliano) in tema di *iniuria* e *furtum*, con relativa responsabilità, per concludere nel senso di un'apparente assenza, nel diritto romano, di un tipo di responsabilità pari alla *Erfolgshaftung*.

Nel pomeriggio, sotto la presidenza di U. Manthe, F. Milazzo (*Cic. de fin. 2.17.55: tanti problemi e un giuramento*) ha affrontato un'interessante questione di diritto successorio riferita da Cicerone, implicante la presenza di un fedecommesso – istituto all'epoca in via di formazione e non ancora vincolante –: Q. Fadio Gallo, non potendo istituire erede universale la propria figlia Fadia (secondo il divieto introdotto dalla *lex Voconia*), avrebbe lasciato con testamento il proprio patrimonio a P. Sestilio Rufo, con preghiera di farlo pervenire a Fadia. Quest'ultimo però, dopo la morte di quello, avrebbe negato l'esistenza di una tale preghiera, adducendo inoltre di aver giurato (in qualità di magistrato?) *in legem Voconiam*. Consultatosi con gli amici sul da farsi, “nessuno di loro gli avrebbe consigliato di dare a Fadia più di quanto le sarebbe potuto pervenire in forza della *lex Voconia*”. Sestilio avrebbe infine deciso di trattenere per sé la cospicua eredità. La formulazione ellittica del racconto di Cicerone lascerebbe aperta la questione, di natura interpretativa, se in favore di Fadia fosse stato comunque disposto un legato (nei limiti ammessi dalla *lex Voconia*) oppure no, e se Sestilio avesse di conseguenza ricevuto l'intero patrimonio di Fadio Gallo oppure solamente una (sia pur preponderante) parte. L'analisi esegetica di M., il quale, dopo aver ricordato i precedenti tentativi d'interpretazione da parte della dottrina, ha magistralmente definito tutti gli aspetti salienti della questione (tra cui anche quello del *iurare in legem*), condurrebbe verso la prima soluzione. Lo stimolante caso ha suscitato un acceso dibattito tra i partecipanti, alcuni dei quali (Mantovani) hanno ravvisato nella discussione riferita da Cicerone anche lo scontro tra due posizioni filosofiche (stoica ed epicurea).

Dopo la pausa, la sessione pomeridiana è proseguita con la relazione di F. Musumeci, *Circumscribere e protezione pretoria dei minori di 25 anni*, in cui l'attenzione è stata portata sull'uso, da parte dei giuristi romani, dei termini *circumscribere* e *circumscripio* con riguardo a due distinte fattispecie: quella del minore raggirato dolosamente e

quella in cui dal negozio – pur lecito – da questi concluso derivino conseguenze per lui dannose. In tali circostanze, alla tutela offerta genericamente dall'*exceptio doli* era stata affiancata quella più specifica offerta al minore di 25 anni, indipendentemente – come ritiene il relatore – dalla qualità del *dolus* (*bonus* o *malus*).

P. Buongiorno ha poi trattato il tema *Arcaismo continuismo desuetudine nell'attività normativa del senato di età giulio-claudia*. Analizzando anzitutto il ricorso, da parte del senato, agli *exempla maiorum*, B. ha esaminato nel dettaglio i diversi casi in cui, nella soluzione di questioni portate all'attenzione del senato, i modelli seguiti, i contenuti delle decisioni e le argomentazioni addotte dall'imperatore e/o dal consesso senatorio mostrano evidenti aspetti arcaici e richiami a un lontano passato che, ancora nel primo principato, continua a rappresentare un insieme di valori e pratiche a cui fare ricorso.

Ha concluso il Colloquio internazionale S. Puliatti, che ha parlato degli *Arcaismi come valori nella legislazione pubblicistica di Giustiniano*. A giudizio di P., il recupero giustiniano di modelli classici, la *imitatio veterum*, così come la nota *reverentia anti-quitatis* (che pervade già le costituzioni programmatiche alle varie parti della compilazione), non andrebbero letti in chiave di ricorso ad elementi arcaici scervo da fini pratici: il mondo dei *veteres* rappresenterebbe piuttosto, per Giustiniano, un paradigma a cui ispirare il proprio agire politico e normativo, come testimonierebbe anche il frequente richiamo ai *veteres Romani* e agli *antiquissima tempora* all'interno delle sue costituzioni, in particolare quelle emesse su temi pubblicistici.

Al termine della sessione pomeridiana, P. Gröschler ha ringraziato tutti i presenti, rallegrandosi per gli stimolanti contributi presentati, che A. Corbino ha offerto di ospitare sulle prestigiose pagine della rivista *IVRA*. Una cena nella Villa ha concluso i due giorni di studio.

Lorena Atzeri  
(Frankfurt am Main)  
lorena\_@libero.it